

ALLEGATO A ALL'ATTO
N° 10133 DI REPERTORIO
N° 18698 DI RACCOLTA

STATUTO

Art. 1 -

Promossa dal Comune di Jesolo, dall'Associazione Jesolana Albergatori (A.J.A.) e dall'Associazione Commercio Turismo Servizi e PMI mandamento di San Donà di Piave-Jesolo, aderente alla Confcommercio, è costituita una Società per Azioni sotto la denominazione "JESOLO TURISMO S.p.A.", con sede in Jesolo (Venezia) -

Art. 2 -

Per deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite e sopresse sedi secondarie, uffici, filiali, succursali e rappresentanze, in altre località sia in Italia che all'estero, nonché potrà essere trasferita la sede sociale nell'ambito del Comune di Jesolo-

Art. 3 -

La durata della società viene fissata fino al 31 (trentuno) dicembre dell'anno 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea -

Art. 4 -

La società ha per oggetto:

- a) la direzione, la gestione e la promozione di iniziative e di attività economiche compresi uffici e relazioni stampa, connesse al e dipendenti dal turismo nonché la gestione di campagne pubblicitarie e relazioni stampa per conto di terzi, anche allo scopo della loro razionalizzazione;
- b) la costruzione, la produzione, la gestione e la manutenzione di opere, di beni e di servizi di interesse privato nonché di opere, di beni e di servizi pubblici e di interesse pubblico ed anche demaniali;
- c) la costruzione e la gestione di parcheggi, campeggi, stabilimenti balneari ed altre infrastrutture utili alla promozione del turismo;
- d) l'attività di gestione delle strutture ricettive e degli annessi servizi turistici di cui alle vigenti leggi statali e regionali in materia;
- e) la commercializzazione o l'intermediazione, nei limiti di legge, nel settore turistico/ ricettivo nonché di ogni e qualsivoglia prodotto e/o servizio turistico.

La società non potrà gestire alberghi e ristoranti né esercitare il commercio al minuto ed all'ingrosso ed in ogni altra forma, mentre essa potrà gestire la medesima attività solo però nell'ambito dei complessi di cui ha la gestione ai sensi del comma precedente nonché nell'ambito di unità e complessi di proprietà pubblica e comunale -

La società potrà inoltre gestire strutture, impianti, centri, eventi ed iniziative congressuali, fieristiche, convenistiche, sportive, ludico-ricreative e di carattere turistico in genere-

La società manterrà rapporti con la Città Metropolitana di Venezia, la Regione Veneto ed altri Enti, associazioni ed

organizzazioni interessati al turismo, al commercio, all'artigianato ed all'attività alberghiera -

La società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ed ogni altra operazione necessaria od utile al raggiungimento dello scopo sociale, ivi compresa l'assunzione e la cessione di partecipazioni ed interessenze, anche azionarie, in altre società o ditte aventi oggetti analoghi o affini al proprio, non effettuate nei confronti del pubblico, il rilascio di fideiussioni, avalli e la concessione di garanzie, anche reali, sotto qualsiasi forma a favore di terzi nell'interesse proprio e/o di terzi -

Art. 5 -

Al Comune di Jesolo è riservato il diritto di prelazione in caso di vendita dei beni immobili e mobili sociali. Detto diritto dovrà essere esercitato nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dal ricevimento dell'offerta inviata dalla società a mezzo biglietto raccomandato con avviso di ricevimento -

Art. 6 -

Il capitale sociale è di euro 1.000.000,00.= (un milione di euro) diviso in n. 50.000 (cinquantamila) azioni di euro 20,00 (euro venti) ciascuna.

Esso potrà essere aumentato per deliberazione dell'assemblea. Ai sensi dell'art. 2443, comma 2, del codice civile, l'aumento del capitale sociale, da eseguirsi in una o più volte, può essere delegato agli amministratori, con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare.

Le azioni sono nominative -

A carico dei soci morosi si applicherà un interesse pari al **tasso di riferimento BCE**, fatta salva l'eventuale azione risarcitoria-

L'emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti, è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci che determina gli elementi richiesti dagli artt. 2346, comma 6 e 2349, comma 3, del codice civile nonché le materie specifiche per le quali agli strumenti finanziari suddetti è eventualmente attribuito il diritto di voto ai sensi dell'art. 2351, comma 5, del codice civile

La società può ottenere finanziamenti, anche a titolo gratuito, dai propri soci nei limiti della normativa vigente -

Art. 7 -

In caso di aumento del capitale sociale è riservato ai soci il diritto di opzione in proporzione alle azioni da essi già possedute -

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci pos-

sono essere emesse azioni di categorie diverse, fornite di diritti diversi rispetto a quelli delle azioni già in circolazione, comprese azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività sociale in un determinato settore, nel qual caso la deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci determinerà gli elementi di cui all'art. 2350, comma 2, del codice civile-

Il consiglio di amministrazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2447 ter e all'art. 2447 decies del codice civile, può costituire uno o più patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare, nei limiti del 10% del patrimonio netto sociale, oppure acquisire finanziamenti di specifici affari al cui rimborso siano vincolati in via esclusiva, in tutto o in parte, i proventi degli affari medesimi-

Art. 8 -

Possono essere soci della società, oltre che il Comune di Jesolo, l'Associazione Jesolana Albergatori e l'Associazione Commercio Turismo Servizi e PMI mandamento di San Donà di Piave-Jesolo, esclusivamente gli associati ad una della/e associazione/i socia/e promotrice/i di cui all'art. 1 -

La cessione delle azioni così come la costituzione dell'usufrutto saranno efficaci nei riguardi della società solo previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e dopo l'annotazione sul libro dei soci dell'ottenuta autorizzazione -

Il consiglio di amministrazione potrà negare l'autorizzazione a condizione che indichi la disponibilità della società, nei limiti di legge, e/o degli altri soci ad acquistare le azioni ad un corrispettivo stabilito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2355 bis, comma 2, del codice civile, dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione **legale dei conti**, se nominato. In caso di contestazione, la determinazione del corrispettivo spetta all'esperto nominato dal tribunale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2437 ter, comma 6, del codice civile.

Art. 9 -

Le azioni sono indivisibili -

La società riconosce un solo proprietario per ciascuna azione sottoscritta dai soci promotori indicati nell'art. 1 -

Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto -

Art. 10 -

La società potrà emettere obbligazioni nei limiti e con le modalità previste dall'art. 2410 del C.C. e dalle altre disposizioni vigenti -

Art. 11 -

Sono organi della società:

a) l'Assemblea;

b) il Consiglio di Amministrazione;

- c) il Presidente ed il Vicepresidente;
- d) il Comitato Esecutivo o l'amministratore delegato o gli amministratori delegati;
- e) il Collegio Sindacale -

Art. 12 -

L'assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci -

Le sue adunanze saranno tenute nella sede sociale, oppure nella località che verrà indicata nell'avviso di convocazione purché nella provincia di Venezia-

Art. 13 -

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento. Ai sensi dell'articolo 2370, terzo comma, del codice civile, gli amministratori, in seguito all'esibizione delle azioni, sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che, pur avendo titolo ai sensi del presente statuto, non risultino essere in essi iscritti.

Per l'intervento in assemblea non occorre il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate.

Lo stesso vale per gli strumenti finanziari eventualmente aventi diritto al voto ai sensi dell'art. 2351, quinto comma, del codice civile, qualora la loro emissione sia stata deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci ai sensi dell'art. 6 del presente statuto-

All'assemblea può partecipare, qualora la società abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

Art. 14 -

Gli azionisti possono farsi rappresentare in assemblea secondo quanto stabilito dall'art. 2372 del codice civile -

Art. 15 -

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e per la trattazione degli altri oggetti di cui all'art. 2364 del C.C. -

Tale termine può essere portato dal Consiglio di Amministrazione a centottanta giorni quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 2364, comma 2, del codice civile-

L'assemblea straordinaria è convocata ai sensi di legge-

Art. 16 -

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e seconda convocazione dell'adunanza, nonché l'indicazione di giorno, ora e luogo eventualmente stabiliti per le convocazioni successive.

Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima o precedente convocazione

L'assemblea di seconda o ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di prima o precedente convocazione

Fino a che la società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio e purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione almeno otto giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà scegliere, quale mezzo di convocazione, uno dei seguenti, alternativamente o cumulativamente tra loro:

a) lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci, agli amministratori e ai sindaci effettivi a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento;

b) lettera semplice, recapitata personalmente ai soggetti sopra indicati, che dovranno contestualmente alla ricezione firmare fotocopia della stessa apponendo la data di ricevimento;

c) messaggio telefax o di posta elettronica inviato con modalità che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, trasmesso al numero di fax o all'indirizzo e-mail che il socio deve comunicare alla società

Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 2367 del codice civile, è consentito a tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale di richiedere all'organo amministrativo la convocazione dell'assemblea con domanda contenente gli argomenti da trattare

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, sono presenti tutti gli altri aventi diritto al voto e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. L'assemblea ordinaria e straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante mezzi di telecomunicazione o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

1. sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
2. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-

guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

3. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
4. vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante

Art. 17 -

L'assemblea ordinaria e straordinaria sia in prima che in seconda o ulteriore convocazione è convocata dal Consiglio di Amministrazione-

L'assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale-

In seconda o ulteriore convocazione l'assemblea ordinaria è costituita ai sensi dell'art. 2369 del C.C. -

L'assemblea straordinaria in seconda o ulteriore convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale -

L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale -

L'assemblea ordinaria in seconda o ulteriore convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più dei tre quarti del capitale sociale presente -

L'assemblea straordinaria in seconda o ulteriore convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di tre quarti del capitale sociale presente -

Art. 18 -

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua mancanza, dal Vice Presidente ed, in difetto, da persona designata dall'assemblea ai sensi dell'art. 2371 del codice civile -

Art. 19 -

Le deliberazioni dell'assemblea debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e redatto ai sensi dell'art. 2375 del codice civile -

Il verbale dell'assemblea straordinaria sarà sempre redatto da un notaio -

Art. 20 -

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da nove membri, anche non soci, i quali durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La scelta degli amministratori viene effettuata in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi e nel rispetto delle disposizioni in materia di incompatibilità degli amministratori

delle società a controllo pubblico e di inconfiribilità dei relativi incarichi. Gli amministratori scadono naturalmente alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro durata in carica -

La nomina è fatta per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea ordinaria -

I soci pubblici **enti** locali hanno la facoltà di nominare cinque membri del Consiglio di Amministrazione.-

I residui membri del Consiglio di Amministrazione, cioè quattro, verranno nominati dagli altri soci con voto a loro esclusivamente riservato-

Le associazioni socie che esprimeranno propri consiglieri nel Consiglio di Amministrazione dovranno includervi le persone di cui al secondo comma dell'art. 36 C.C. -

Gli amministratori nominati dai soci pubblici **enti** locali potranno essere revocati ai sensi dell'art. 2449 C.C. -

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri non potranno integrare il Consiglio mediante cooptazione, ma si limiteranno a compiere gli atti di ordinaria amministrazione fino alla nomina del o dei membri mancanti -

Qualora vengano meno uno o più amministratori non nominati dai soci pubblici **enti** locali, il Consiglio di Amministrazione dovrà convocare l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione della carica -

Qualora vengano meno uno o più amministratori nominati dai soci pubblici **enti** locali, la nomina dei nuovi amministratori dovrà avvenire da parte degli indicati soci entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla cessazione della carica-

Trascorso infruttuosamente tale termine il Consiglio di Amministrazione dovrà convocare l'assemblea per provvedere alla o alle nuove nomine-

In caso del venir meno dell'intero Consiglio di Amministrazione, i suoi poteri verranno esercitati provvisoriamente dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2386 del C.C., ultimo comma -

Art. 21 -

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri il Presidente ed il Vicepresidente nonché un Segretario. Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso spedito almeno otto giorni prima della riunione e nei casi di urgenza con telegramma, telex, telefax o messaggio di posta elettronica da spedirsi almeno 48 (quarantotto) ore prima-

Il Consiglio si riunisce anche quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi membri in carica -

Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identifica-

to da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario-

Art. 22 -

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno **sette** dei membri in carica -

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza di più dei due terzi dei presenti -

Art. 23 -

Sino a contraria deliberazione dell'assemblea gli amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 del C.C. -

Art. 24 -

Delle deliberazioni del Consiglio si fa constare con verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta -

Art. 25 -

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società senza eccezione di sorta e sono conferite ad esso tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano per legge in modo tassativo riservate all'assemblea -

In particolare, il Consiglio di Amministrazione potrà acquistare, vendere e permutare beni mobili ed immobili, conferirli in società, stabilendone il prezzo o la stima, convenire tutte le condizioni ed anche dilazioni nel pagamento del prezzo, rinunciare ad ipoteche legali, consentire all'iscrizione, alla cancellazione e riduzione di ipoteche e ad ogni altro annotamento ipotecario, dispensando i Conservatori dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità -

Potrà assumere partecipazioni ed interessenze nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 2361 del codice civile o obbligare cambiariamente la società, trattare, stipulare e risolvere contrattualmente commissioni ed appalti, assumere, licenziare, liquidare impiegati e personale in genere, istituire filiali, agenzie e depositi, nominare procuratori, agenti e rappresentanti -

Potrà contrarre mutui attivi e passivi, sottoponendo ad ipoteca ed a qualsiasi altro vincolo sia i beni mobili che immobili della società, anche con Istituti di Credito Fondiario, Edilizio, ecc., stabilendo tutte le condizioni e le modalità delle relative operazioni -

Potrà compiere tutte le operazioni bancarie ivi comprese l'assunzione di fidi allo scoperto, fare pagamenti, esigere qualsiasi importo da privati, Enti pubblici e di diritto pubblico, istituti di credito e particolarmente dalla Banca d'Italia, dalle Tesorerie Provinciali, dagli uffici postali e

ferroviari, dalla Cassa Depositi e Prestiti

Potrà rilasciare quietanze e discarichi anche in via transattiva, stare in giudizio, sia come attore che come convenuto, innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa, fiscale, speciale, nominando avvocati, procuratori e provvedendo, se e quando del caso, alla loro revoca -

Potrà transigere e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, nei casi non vietati dalla legge -

In Consiglio di Amministrazione ha illimitati poteri per compiere ogni atto ed operazioni anche non previste nell'elencazione che precede per l'assolvimento del mandato ad esso conferito e per il conseguimento del fine sociale -

Art. 26 -

La rappresentanza legale della società e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà anche di agire in giudizio, sia attivamente che passivamente e di sottoscrivere mandati ad avvocati e procuratori. Gli stessi poteri possono venire conferiti congiuntamente o disgiuntamente al Vicepresidente-

Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni vengono assolte dal Vicepresidente

Il Consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega -

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381, comma 4, del codice civile -

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei casi di assoluta necessità ed urgenza, può compiere atti ed adottare provvedimenti di competenza del Consiglio o del Comitato Esecutivo che si rendono necessari per la tutela del patrimonio della società. Essi dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio o del Comitato Esecutivo che dovrà essere a tal fine immediatamente convocato -

Art. 27 -

Il Comitato Esecutivo è composto da tre a cinque componenti, compresi il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione e scelti tra i Consiglieri -

Esso è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente -

Il Comitato Esecutivo dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione, che ne determina i poteri e le modalità di funzionamento-

Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti

Le deliberazioni sono assunte:

- in caso di Comitato Esecutivo composto da tre o quattro membri con il voto unanime dei membri presenti;
- in caso di Comitato Esecutivo composto da cinque membri

con il voto favorevole dei quattro quinti dei membri presenti -

Art. 28 -

Nel caso che il Consiglio di Amministrazione decida di non nominare un Comitato Esecutivo, può provvedere alla nomina di uno o più Amministratori Delegati, scelti tra i suoi componenti, ai quali spetteranno i poteri che il Consiglio di Amministrazione vorrà loro delegare-

La carica di Amministratore Delegato può essere cumulata a quella di Presidente del Consiglio di Amministrazione -

Art. 29 -

Il Consiglio provvede alla nomina, sempre revocabile, di dirigenti e procuratori, anche fra estranei, determinandone i poteri e la retribuzione-

Art. 30 -

Il Presidente, ove opportuno, potrà invitare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, senza diritto di voto, funzionari della società ed estranei, esperti negli argomenti iscritti all'ordine del giorno -

Art. 31 -

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. L'assemblea può inoltre assegnare ai membri del Consiglio e del Comitato Esecutivo un'indennità per ogni effettiva partecipazione alle sedute, **nel rispetto dei limiti massimi stabiliti per le società a controllo pubblico** -

Per l'eventuale affidamento di speciali incarichi ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso deliberato dallo stesso Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, **nel rispetto dei limiti massimi stabiliti per le società a controllo pubblico** -

Per la determinazione dei compensi agli amministratori si applica la disposizione dell'art. 1, comma 728, della legge n. 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 32 -

L'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori viene esercitata ai sensi degli artt. da 2392 a 2395 del codice civile -

Art. 33 -

Il Collegio Sindacale è formato da tre Sindaci Effettivi e due Supplenti, iscritti nel registro dei revisori **legali dei conti** -

Il Comune di Jesolo nominerà, ai sensi dell'art. 2449 del C.C., **due Sindaci Effettivi e due Supplenti** -

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco Effettivo **indicato come tale** dal Comune di Jesolo-

In caso di sostituzione di un Sindaco Effettivo nominato dal Comune di Jesolo, subentra ad esso il Sindaco Supplente nominato dallo stesso Ente, **in ordine di età**. Al Sindaco Supplente subentrato **al Presidente cessato** spetta la Presi-

denza del Collegio Sindacale -

La nomina del terzo Sindaco Effettivo spetta all'assemblea secondo i criteri e le modalità previsti dal quarto comma dell'art. 20 -

I Sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea; essi durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. I sindaci scadono naturalmente alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro durata in carica -

I Sindaci assistono anche alle riunioni del Comitato Esecutivo. I Sindaci che non assistono, senza giustificato motivo, alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, decadono dall'ufficio-

I doveri dei Sindaci, la responsabilità degli stessi e la loro sostituzione sono regolati dalla legge, salvo quanto precisato nei precedenti **commi quarto e quinto** -

Al collegio sindacale si applicano le disposizioni di cui agli artt. da 2397 a 2409 del Codice Civile. **La revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale ai sensi dell'art. 2409 bis del codice civile.**

Nei casi di legge o laddove deliberato dall'assemblea ai sensi di legge, **la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti presso il relativo registro ai sensi di legge, nominati e funzionanti a norma di legge-**

Art. 34 -

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno -

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà, in conformità alle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio di esercizio -

Art. 35 -

Gli utili netti sono ripartiti nel modo seguente:

1. 10% (dieci per cento) alla riserva legale;
2. 10% (dieci per cento) alla riserva straordinaria;
3. la rimanenza a remunerazione del capitale, salvo che l'assemblea disponga per altra destinazione oppure disponga di mandarli in tutto od in parte ai successivi esercizi.

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato nei termini e secondo le modalità stabilite dall'assemblea

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili sono prescritti a favore della società-

Qualora il bilancio della società sia assoggettato per legge al controllo da parte di società di revisione iscritta all'albo speciale è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi a norma dell'art. 2433 bis C.C. -

Art. 36 -

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri-

Art. 37 -

Il diritto di recesso compete al socio assente o che abbia manifestato voto contrario ovvero che si sia astenuto, nei soli casi di legge

Il diritto di recesso è escluso in caso di proroga del termine di durata della società ed in caso di introduzione o rimozione di vincoli o limiti alla circolazione delle azioni

Nel caso in cui la società sia o divenga soggetta ad attività di direzione e coordinamento, ai soci spetterà il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater del codice civile-

Per quanto riguarda termini e modalità del recesso valgono le disposizioni di legge

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute ed i relativi titoli, se emessi, devono essere depositati presso la sede sociale

Il socio receduto ha diritto alla liquidazione delle azioni

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto eventualmente incaricato della revisione contabile

Gli amministratori fanno riferimento al valore risultante dalla situazione patrimoniale della società, riferita ad un periodo anteriore di non oltre tre mesi dalla data della deliberazione che legittima il recesso, la quale tenga conto della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali della società, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese

In caso di contestazione il valore di liquidazione è determinato entro tre mesi dall'esercizio del diritto di recesso attraverso la relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società-

Art. 38 -

Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto si fa espresso richiamo alle prescrizioni di legge in materia.

F.to: LUCA BOCCATO

F.to: DOTT. MASSIMO-LUIGI SANDI NOTAIO (L.S.)